



STATUTO

**Approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 04.07.2020
Modificato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 29.10.2022**

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali e finalità	
Art. 1 – Denominazione - Sede - Durata.....	1
Art. 2 – Fini istituzionali.....	1
Art. 3 – Attività diverse e connesse.....	4
TITOLO II - Soci	
Art. 4 – Requisiti, diritti e doveri dei soci	4
Art. 5 – Categorie di soci e quote di adesione.....	5
Art. 6 – Provvedimenti disciplinari.....	6
Art. 7 – Perdita della qualifica di socio.....	6
Art. 8 – Requisiti di eleggibilità e di nomina.....	7
Art. 9 – Le Commissioni Elettorali.....	7
TITOLO III - Organi Nazionali	
Art.10 – Organi Nazionali dell’Associazione.....	8
Art.11 – L’Assemblea Generale dei soci.....	9
Art.12 – Il Presidente Nazionale.....	11
Art.13 – Impedimento, dimissioni, decadenza del Presidente Nazionale.....	11
Art.14 – Il Consiglio Direttivo Nazionale.....	11
Art.15 – Funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale.....	13
Art.16 – Impedimento, dimissioni, decadenza del Consigliere nazionale.....	13
Art.17 – Decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale.....	14
Art.18 – La Segreteria Nazionale.....	14
Art.19 – Il Comitato Tecnico – Scientifico.....	15
Art.20 – Il Collegio dei Garanti.....	15
Art.21 – Organo di controllo e di revisione legale dei conti.....	16
TITOLO IV - Organi territoriali	
Art.22 – Organi territoriali dell’Associazione.....	17
TITOLO V - Amministrazione	
Art.23 – Votazioni degli Organi collegiali.....	18
Art.24 – Verbali delle riunioni.....	18
TITOLO VI - Risorse economiche	
Art.25 – Gratuità delle attività e delle cariche associative.....	19
Art.26 – Gestione sociale degli Organi territoriali dell’Associazione.....	19
Art.27 – Gestione patrimoniale.....	19
Art.28 – Entrate dell’Associazione.....	19
Art.29 – Destinazione degli avanzi di gestione.....	20
Art.30 – Esercizio finanziario.....	20
TITOLO VII - Disposizioni finali	
Art.31 – Scioglimento dell’Associazione.....	21
Art.32 – Rinvio.....	21



STATUTO
Associazione Italiana per l'Ambiente la Cultura le Emergenze
Organizzazione di Volontariato - Ente Terzo Settore

TITOLO I

Articolo 1
(Denominazione - Sede - Durata)

1.1 Associazione Italiana per l'Ambiente, la Cultura, le Emergenze e di seguito chiamata A.I.A.C.E., è la nuova denominazione deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 26.01.2018 per la Struttura di volontariato dei Nuclei Antincendio e Protezione Civile, fondata a Belforte del Chienti il 24 giugno del 1995, con il fine di connotarne la sua riorganizzazione così come delineata nei successivi articoli del presente Statuto.

1.2 L'utilizzo nella denominazione della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "O.d.V." è strettamente legato all'iscrizione nel Registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo integrando in questo caso ulteriormente la propria denominazione con la locuzione "Ente Terzo Settore" o con l'acronimo "E.T.S."

Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale.

È fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro Unico del Terzo Settore.

1.3 L'Associazione ha sede legale in Belforte del Chienti e potrà istituire o chiudere sedi secondarie, anche in altre città d'Italia o all'estero, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale e dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei soci.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione di tale variazione agli uffici competenti.

1.4 La durata di A.I.A.C.E. - O.d.V. è illimitata.

Articolo 2
(Fini istituzionali)

2.1 A.I.A.C.E. - O.d.V. è una Organizzazione di volontariato, costituita ai sensi del Codice Civile e della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e integrazioni; è una organizzazione apartitica e aconfessionale che fonda la propria struttura sui principi della democrazia partecipativa, non persegue alcun fine di lucro e si propone di svolgere attività di volontariato in maniera non occasionale, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

2.2 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.3 Essa si impegna a promuovere e a diffondere un più equilibrato rapporto tra l'uomo e il territorio in cui vive, per una rispettosa fruizione dell'ambiente, che ammetta il prelievo delle sue risorse rinnovabili ma non inesauribili e per questo nel massimo rispetto dei cicli della natura, affinché sia effettivamente possibile tramandare alle generazioni future la sua bellezza e la sua ricchezza.

2.4 A.I.A.C.E. - O.d.V. svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi sempre in modo prevalente dell'impegno volontario dei propri associati, le attività di interesse generale indicate nell'art. 5 del Codice del Terzo settore alle seguenti lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.5 L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate al punto precedente, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- a) promuovere e organizzare incontri, convegni, seminari, dibattiti, attività culturali ivi comprese quelle a carattere scientifico e tecnico, favorire scambi culturali tra soggetti anche di diversa nazionalità, senza alcuna discriminazione politica, razziale, religiosa e di genere, al fine di arricchire le rispettive esperienze sui temi dell'ambiente, della fauna e flora, dell'arte, della storia, dello sport, della protezione civile, da realizzare anche attraverso iniziative promozionali a vari livelli;
- b) difendere la biodiversità genetica partendo dalla conoscenza della biodiversità rurale e in particolare del grande patrimonio vegetale del passato, anche attraverso la ricerca, il recupero e la diffusione, con finalità educative rivolte a bambini, ragazzi e adulti, delle antiche piante commestibili locali e di tutte quelle varietà poco sensibili alle malattie e ai parassiti, che sono conservabili anche senza la necessità dell'uso di fertilizzanti chimici o di conservanti di sintesi;
- c) l'elaborazione e lo svolgimento di progetti volti a diffondere il valore della solidarietà, nonché la promozione di iniziative di cittadinanza attiva, in particolare tra le giovani generazioni, in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione italiana;
- d) recepire le esigenze delle comunità locali, sostenere le proposte anche a carattere legislativo formulate dai cittadini sui temi ambientali, civili e culturali, da presentare e diffondere da parte dei rappresentanti dell'Associazione in enti pubblici e privati, in consulte e commissioni di ogni genere;
- e) accertare e denunciare alla opinione pubblica e alla Autorità giudiziaria qualsiasi maltrattamento arrecato agli animali e la presenza di allevamenti intensivi che causano agli stessi sofferenze fisiche e psichiche, nonché adottare tutte quelle iniziative volte a contrastarne l'abbandono e il randagismo, la caccia e la pesca in frode alla legge, il bracconaggio;

- f) segnalare all'opinione pubblica e alle Autorità competenti lo stato di degrado e di abbandono di edifici, di monumenti, di opere d'arte e di aree naturali, sia di proprietà pubblica che privata, aventi rilevanza storica, pregio artistico e/o naturalistico, nonché l'organizzazione di iniziative e l'elaborazione di progetti per il loro recupero e la loro riqualificazione che vadano a beneficio delle comunità locali e della collettività in genere;
- g) migliorare la qualità della vita tramite azioni volte alla riduzione del degrado in particolare nelle zone urbane periferiche, favorendo la crescita del senso civico dei cittadini per creare itinerari di turismo sostenibile volto alla conoscenza in particolare dei piccoli borghi e dei centri rurali, anche attraverso l'organizzazione di iniziative che diano spazio alla libera espressione artistica come strumento di integrazione sociale e di miglioramento dell'estetica dei luoghi;
- h) promuovere e organizzare passeggiate, escursioni, raduni e qualsiasi altra attività all'aria aperta anche in compagnia degli animali d'affezione, con finalità ricreative e formative che siano rivolte a diffondere la conoscenza dei territori, il rispetto dell'ambiente e degli animali;
- i) organizzare attività ludico sportive all'aria aperta, da promuovere in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche, con le Federazioni sportive nazionali, con le discipline sportive associate e nell'ambito delle linee guida generali fissate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con l'obiettivo di diffondere il valore dello sport come pratica umana compatibile con la natura;
- j) promuovere, organizzare e svolgere corsi di formazione, corsi di aggiornamento e attività di istruzione in genere sui temi dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni locali e dello sport, in materia di protezione civile e di vigilanza ambientale, ecologica, ittica, micologica, venatoria e zoofila;
- k) formare e organizzare Nuclei tecnici operativi che siano in grado di intervenire, di iniziativa e/o su richiesta e sotto il coordinamento degli Organi ufficiali di Protezione civile, per lo svolgimento di attività di previsione, di prevenzione, di monitoraggio e di gestione delle emergenze ambientali e civili, per la lotta agli incendi boschivi, per il recupero, per la messa in sicurezza e la valorizzazione delle opere d'arte e dei beni culturali in genere, nonché possano altresì attivarsi, di iniziativa e/o sotto il coordinamento delle Autorità di polizia amministrativa e giudiziaria, per le attività di vigilanza ambientale, ecologica, ittica, micologica, venatoria e zoofila, operando per la tutela dell'incolumità e del benessere di ogni essere vivente, dell'uomo e delle sue opere;
- l) impedire l'uso irrazionale delle risorse naturali e incentivare il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili;
- m) promuovere e organizzare attività di analisi e censimento di fauna e flora, dei monumenti storici e delle opere d'arte in genere, con la conseguente raccolta e pubblicizzazione della documentazione e dei dati;
- n) monitorare gli habitat, analizzare le cause del loro degrado e adottare azioni di recupero e salvaguardia, anche con l'ausilio delle innovazioni tecnologiche, che siano in grado di contrastare l'inquinamento radioattivo, elettromagnetico, chimico, batteriologico, dell'aria, dell'acqua, dei suoli, al fine di tutelare la salute intesa come bene individuale e collettivo;
- o) progettare, organizzare e gestire centri di recupero e riproduzione della fauna e della flora, centri di educazione e di formazione, biblioteche, musei, mediateche, ludoteche, centri di aggregazione, centri ricreativi e sportivi, parchi naturali e archeologici;
- p) organizzare ed effettuare campagne di informazione e di sensibilizzazione, raccolta di firme, raccolta di fondi, creare e proiettare film e documentari, nonché svolgere manifestazioni e fiere, rappresentazioni teatrali e concerti, rievocazioni storiche e folcloristiche, gite e visite guidate;
- q) creare commissioni, comitati, organismi tecnici, strumentali ai propri fini istituzionali;

- r) possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto sia delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni del terzo settore, che delle tipologie di entrate previste nel presente statuto;
- s) svolgere ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate ed esercitare tutte le prerogative attribuite alle organizzazioni che si occupano di cultura, di protezione ambientale, di protezione civile, dalle normative internazionali, nazionali e regionali, collaborando anche come socio con altre associazioni, enti, fondazioni, imprese, nazionali e/o europee, coordinamenti e reti varie, operanti in analoghi settori, che perseguano le stesse finalità o con le quali si condividano gli stessi obiettivi.

Articolo 3

(Attività diverse e connesse)

3.1 A.I.A.C.E. - O.d.V., ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, si propone altresì di svolgere ogni ulteriore attività diversa da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le attività di interesse generale che con quelle specifiche di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

3.2 Sarà cura del Consiglio Direttivo Nazionale definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse e documentarne il loro carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio consuntivo o nel bilancio preventivo.

TITOLO II

Articolo 4

(Requisiti, diritti e doveri dei soci)

4.1 A.I.A.C.E. - O.d.V. è una organizzazione costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 32 del Codice del Terzo Settore e l'appartenenza alla presente organizzazione ha carattere libero e volontario.

4.2 Possono aderire alla presente Associazione tutti cittadini italiani o stranieri che godano pienamente dei diritti civili e politici, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di idee e religione, che ne condividano le finalità, che sottoscrivano la tessera associativa dopo aver pagato la specifica quota sociale annuale stabilita per ciascuna categoria dall'Assemblea Generale dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

4.3 Dalla data di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore possono aderire anche organizzazioni di volontariato e altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore, con sentimenti e comportamenti democratici, che condividono le finalità e i principi statutari della presente Associazione.

4.4 L'aspirante socia/o deve comunicare le proprie generalità per iscritto, per posta o con altro mezzo. La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo Nazionale, deve contenere la categoria di socio prescelta, l'espressa intenzione di condividere le finalità dell'Associazione e di essere disposta/o a sostenerle come Socia/o della stessa nel rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni dei suoi Organi rappresentativi.

4.5 L'adesione all'Associazione, decorrente dalla data in cui la domanda è accolta, è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Il nuovo socio ammesso deve effettuare direttamente, o in contanti o mediante conto corrente postale o bancario o mediante carta di credito, il versamento annuale della quota sociale corrispondente alla categoria prescelta.

4.6 E' riservata ai Consigli Direttivi dei Nuclei comunali, ove regolarmente costituiti e, in seconda istanza, al Consiglio Direttivo Nazionale il diniego dell'ammissione dei nuovi soci solo nei casi in cui possano sussistere le motivazioni di cui all'art. 6.1.

In caso di diniego, i Consigli direttivi devono, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dai Consigli Direttivi, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti che delibera sulle domande non accolte e, se non appositamente convocato, in occasione di una sua successiva convocazione.

4.7 L'adesione all'Associazione garantisce all'iscritta/o il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, il diritto di partecipare alle assemblee, il diritto di voto e al/la socio/a di maggiore età il diritto di essere eletto/a in occasione delle elezioni degli Organi sociali.

4.8 Il/la socio/a ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentandone apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo Nazionale che ha il dovere di rispondere entro 30 giorni e, contro un eventuale diniego di accesso, costui può fare ricorso al Collegio dei Garanti.

4.9 La/Il socio/a, sia nelle relazioni interne con gli altri iscritti che con i terzi, deve mantenere un comportamento corretto, animato da spirito di solidarietà ed attuato con buona fede, onestà e rigore morale, nonché deve astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Articolo 5

(Categorie di soci e quote di adesione)

5.1 A.I.A.C.E. - O.d.V. comprende le seguenti categorie di soci:

a) **Socio Giovane**, è colui che non ha compiuto la maggiore età, che aderisce all'Associazione con l'assenso scritto di coloro che esercitano sullo stesso la responsabilità genitoriale o tutoriale ai quali spetta anche l'esercizio del diritto di voto in nome e per conto del minore.

La qualifica di "Socio Giovane" si perderà con il compimento del diciottesimo anno di età.

b) **Socio Ordinario**, è colui che ha compiuto il 18° anno di età, che condivide le finalità sociali e partecipa in modo diretto alla vita associativa nelle sue varie esplicazioni.

c) **Socio Operativo**, è colui che ha compiuto il 18° anno di età, che intende concorrere al perseguimento delle finalità istituzionali e che, dopo aver presentato la documentazione personale richiesta e dopo aver superato positivamente i corsi obbligatori addestrativi, svolge attività specialistiche di volontariato organizzate dall'Associazione.

d) **Socio Benemerito**, è colui che ha compiuto il 18° anno di età, che sostiene solo economicamente il perseguimento delle finalità istituzionali, versando ogni anno un contributo o devolvendo all'Associazione attrezzature, materiali e mezzi.

e) **Socio Onorario**, è colui che si sia particolarmente distinto nel perseguimento delle finalità istituzionali e nella diffusione delle attività dell'Associazione, che viene segnalato dagli iscritti e riconosciuto con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Tale qualifica onoraria, che viene conferita per analoghi motivi anche ai Presidenti nazionali dell'Associazione a conclusione del loro mandato, comporta l'esonero dal versamento annuale della quota sociale.

5.2 L'Associazione prevede il pagamento di una quota sociale individuale, decorrente dalla data di adesione e uguale per tutte le categorie di soci.

5.3 Tale quota sociale potrà tuttavia essere ridotta per i Soci Giovani al fine di favorire il loro più ampio coinvolgimento, senza discriminazione alcuna, con l'obiettivo di accrescere in loro la sensibilità verso la protezione dell'ambiente e per favorire la loro conoscenza della cultura dei territori in cui vivono.

5.4 La quota sociale potrà invece essere aumentata per i Soci Operativi, in quanto per costoro si

impone la sottoscrizione di una polizza assicurativa che la legge richiede per tutti coloro che svolgono attività specialistiche di volontariato.

5.5 Specifiche quote sociali saranno infine previste anche per gli iscritti delle organizzazioni di volontariato e altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro di cui all'art. 4.3, che intendono aderire ad A.I.A.C.E. - O.d.V. .

5.6 La suddivisione dei Soci nelle sopraelencate categorie e l'eventuale differenziazione delle quote sociali non implicano alcuna disparità di trattamento in merito ai loro diritti e ai loro doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha quindi diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione in tutte le sue esplicazioni.

Articolo 6 (Provvedimenti disciplinari)

6.1 Ogni iscritta/o può essere sottoposta/o a eventuali procedimenti disciplinari nei seguenti casi:

- a) aver commesso violazioni amministrative o civili ovvero aver compiuto reati in particolare nelle materie e nelle attività promosse dall'Associazione;
- b) avere implicazioni professionali con enti e organizzazioni collegate alle attività di A.I.A.C.E. - O.d.V. nonché essere iscritta/o ad associazioni o partiti che perseguono obiettivi incoerenti con le finalità istituzionali della presente Associazione;
- c) non essere in regola con il versamento della quota sociale annuale;
- d) aver violato il presente Statuto, i regolamenti di settore o le direttive amministrative emanate dagli Organi associativi centrali o periferici;
- e) aver avuto qualsiasi ulteriore comportamento che possa aver danneggiato l'Associazione o che possa nuocere alla sua immagine.

6.2 Nei casi sopraelencati, sulla base di una decisione assunta con provvedimento motivato da parte del Collegio dei Garanti, al/la socio/a sono comminate dal Consiglio Direttivo Nazionale le sottoelencate sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio fino a tre anni;
- c) espulsione.

6.3 Nessun provvedimento disciplinare può essere comminato senza la preventiva contestazione dell'addebito all'interessato il quale entro 30 giorni dal ricevimento della stessa può richiedere al Collegio dei Garanti lo svolgimento di un contraddittorio e il deposito di eventuali memorie difensive. La deliberazione del Collegio dei Garanti deve essere emanata nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicata per conoscenza al Consiglio Direttivo ed al/la socio/a interessato/a.

6.4 Il Collegio dei Garanti, nel caso di giudizio a carico di una/o socia/o dirigente degli Organi centrali o periferici, può richiedere che la/lo stessa/o venga sospesa/o dall'esercizio delle sue funzioni.

6.5 L'irrogazione definitiva del provvedimento di sospensione superiore ad un anno comporta la decadenza da ogni carica associativa.

6.6 Ogni eventuale provvedimento disciplinare deciso dal Collegio dei Garanti, diventerà esecutivo dopo l'avvenuta ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale che adotterà le eventuali sanzioni disciplinari previste.

Articolo 7 (Perdita della qualifica di socio)

7.1 La qualifica di socio/a si perde per i seguenti motivi:

- a) formale recesso unilaterale del/la socio/a;
- b) mancato rinnovo della tessera associativa;

- c) decesso del/la socio/a;
- d) espulsione del/la socio/a, ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale a seguito di una decisione assunta con provvedimento motivato espresso dal Collegio dei Garanti, in presenza di gravi violazioni dei doveri sociali o di oggettive lesioni della immagine associativa;
- e) scioglimento dell'Associazione.

7.2 La quota associativa a carico dell'aderente è annuale e non è frazionabile né risarcibile in caso di perdita della qualità di socio.

Art. 8

(Requisiti di eleggibilità e di nomina)

8.1 La/il socia/o per essere candidabile e quindi per essere eletta/o negli Organi sia nazionali che territoriali alla carica di Presidente, di Consigliere, di Garante, di Controllore/Revisore legale dei conti ove costituiti, senza discriminazione di genere, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato sanzioni amministrative, civili o condanne penali in particolare nelle materie e nelle attività promosse dall'Associazione;
- b) non avere implicazioni professionali con enti e organizzazioni collegate alle attività di A.I.A.C.E. - O.d.V. nonché non essere iscritta/o ad associazioni o partiti che perseguono obiettivi incoerenti con le sue finalità istituzionali;
non essere stata/o assoggettata/o a sanzioni, squalifiche o inibizioni, da parte degli Organi di giustizia di A.I.A.C.E. - O.d.V.;
- d) essere iscritta/o all'Associazione da almeno 12 mesi precedenti alla data di effettuazione delle elezioni;
- e) essere in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- f) essere maggiorenne.

8.2 Il possesso del requisito indicato alla lettera d) del punto precedente non è obbligatorio per i candidati che si presentino in occasione delle elezioni degli Organi sociali dei Nuclei Comunali di nuova costituzione.

8.3 Analoghi requisiti, di cui al punto 8.1), sono richiesti per i/le soci/e che vengano nominati/e come componenti della Segreteria Nazionale, del Comitato Tecnico Scientifico, ma anche per le/gli iscritte/i chiamate/i a rappresentare l'Associazione in enti e organizzazioni di tipo pubblico o privato.

8.4 Qualora dopo l'avvenuto affidamento dell'incarico il socio nominato venisse a trovarsi in una sola delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), e) dell'art. 8.1), il Consiglio Direttivo che lo ha proposto deve revocarlo e procedere alla sua sostituzione.

8.5 Il mandato potrà essere revocato anche qualora il comportamento del socio non fosse più in sintonia con gli indirizzi dell'Associazione.

8.6 Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi il Consiglio Direttivo proponente, per le cariche di cui all'art. 8.1 provvederà a sostituire il membro dimissionario o decaduto con il primo dei non eletti per l'Organo associativo interessato, mentre per quanto riguarda gli incarichi di cui all'art. 8.3 provvederà ad effettuare una nuova nomina, in sostituzione del delegato revocato.

Art. 9

(Le Commissioni Elettorali)

9.1 I requisiti di eleggibilità di cui all'art. 8.1) dovranno essere accertati dai tre componenti delle Commissioni Elettorali nominate rispettivamente dal Consiglio Direttivo Nazionale e dai Consigli Direttivi dei Nuclei Comunali e dei Coordinamenti regionali entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente allo svolgimento delle Assemblee elettive.

9.2 I componenti le Commissioni Elettorali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive e né tra i membri in carica degli Organi direttivi.

9.3 Le Commissioni Elettorali sono legittimate ad operare solo con la presenza di tutti i membri che le compongono e possono assumere decisioni sia all'unanimità che a maggioranza.

9.4 Le Commissioni Elettorali, nei trenta giorni antecedenti la data di svolgimento delle Assemblee elettive, hanno il compito di:

- a) verificare le dichiarazioni dei candidati circa il possesso dei requisiti di eleggibilità;
- b) predisporre le liste dei candidati, indicati in ordine alfabetico per ciascun Organo, che dovranno essere controfirmate dai presidenti che hanno convocato le Assemblee e divulgate tra i soci a cura delle competenti segreterie entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente lo svolgimento delle Assemblee elettive;
- c) decidere su eventuali impugnative effettuate dai soci che, per essere valide, dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire entro e non oltre i cinque giorni successivi alla divulgazione delle liste.

9.5 Le Commissioni Elettorali, durante lo svolgimento delle Assemblee elettive, hanno il compito di:

- a) controllare che le liste per ciascun Organo siano distribuite a tutti gli elettori e siano affisse in modo visibile nelle sale dove si svolgono le Assemblee stesse;
- b) dirigere e controllare le operazioni di voto che dovranno avvenire a scrutinio segreto con votazioni su schede distinte per ciascun Organo;
- c) effettuare lo scrutinio delle schede elettorali a seguito del quale risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze e, nel caso di parità nel numero delle stesse, disporre un'ulteriore votazione solo per i candidati risultati ex aequo;
- d) provvedere sia all'annullamento delle schede elettorali contenenti segni particolari o in cui siano state espresse preferenze in numero superiore al numero degli eligendi per ciascun Organo, che all'annullamento delle sole preferenze nel caso in cui la loro scrittura non sia chiaramente interpretabile;
- e) redigere un verbale in duplice copia originale che riassume i risultati dei lavori assembleari e delle votazioni, che sarà sottoscritto dai tre componenti le Commissioni Elettorali, controfirmato dai presidenti e dai segretari delle Assemblee Straordinarie elettive e immediatamente consegnato alle segreterie territorialmente competenti le quali provvederanno alla loro trasmissione agli Organi associativi sopra ordinati;
- f) risolvere tutte le controversie concernenti le operazioni indicate ai punti precedenti.

TITOLO III

Art. 10

(Organi Nazionali dell'Associazione)

10.1 Sono Organi amministrativi di A.I.A.C.E.- O.d.V.:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) la Segreteria Nazionale;
- e) il Comitato Tecnico - Scientifico.

10.2 Sono Organi disciplinari e di controllo di A.I.A.C.E. - O.d.V.:

- a) il Collegio dei Garanti;
- b) l'Organo di Controllo e l'Organo di revisione legale dei conti, ove costituiti.

Art. 11

(L'Assemblea Generale dei soci)

11.1 L'Associazione ha nell'Assemblea Generale dei Soci il suo Organo fondamentale e sovrano. In questa sede vengono deliberati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni a cui debbono attenersi tutti gli Organi sociali centrali e periferici.

11.2 Partecipano all'Assemblea Generale tutti gli iscritti che siano in regola con il pagamento delle quote di tesseramento annuali alla data di indizione dell'Assemblea e tutti hanno diritto al voto.

11.3 Nel caso di impossibilità di effettuare le Assemblee in presenza, queste potranno essere convocate in videoconferenza e le votazioni potranno avvenire attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca dei partecipanti/votanti.

11.4 Ogni socio avente diritto al voto può disporre fino a un massimo di due deleghe scritte che, per essere valide, devono essere accompagnate dalle fotocopie delle tessere e di un documento di riconoscimento dei deleganti.

Il socio delegato riceverà quindi, oltre alla propria, fino a due schede ulteriori per le deleghe.

11.5 Nel caso in cui a livello nazionale il numero complessivo dei soci sia superiore a cinquecento, nell'Assemblea Generale ogni socio avente diritto al voto può disporre fino a un massimo di cinque deleghe che devono essere conferite con le modalità di cui al punto precedente.

Il socio delegato riceverà quindi, oltre alla propria, fino a cinque schede ulteriori per le deleghe.

11.6 La delega non può essere conferita da un componente ad un altro componente degli Organi amministrativi e degli Organi disciplinari e di controllo di A.I.A.C.E. - O.d.V. .

11.7 L'Assemblea Generale è indetta dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è convocata dal Presidente Nazionale, sia in via Ordinaria che Straordinaria.

11.8 L'Assemblea Generale in seduta Straordinaria è altresì indetta anche su richiesta motivata per iscritto da un terzo dei soci aventi diritto al voto che dovrà indicare gli eventuali argomenti da porre all'ordine del giorno ed è convocata dal Presidente Nazionale.

11.9 L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale deve essere comunicato agli iscritti per posta elettronica e/o per posta ordinaria, deve essere esposto e pubblicato ovunque venga ritenuto opportuno dal Presidente Nazionale al fine di ottenere la massima divulgazione, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'Ordine del giorno.

11.10 Le deliberazioni prese dall'Assemblea Generale in conformità al presente Statuto, obbligano tutti gli iscritti anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

11.11 A conclusione delle operazioni preliminari di controllo del diritto al voto dei partecipanti eseguite dalla Segreteria Nazionale, l'Assemblea Generale elegge, con maggioranza semplice, il presidente dell'Assemblea e un segretario che avrà il compito di redigere il verbale.

In caso di Assemblea Straordinaria elettiva, il presidente di Assemblea, il segretario e i tre componenti la Commissione elettorale non possono essere scelti tra i candidati né tra i membri in carica degli Organi direttivi.

11.12 L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata non oltre il mese di aprile di ogni anno ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

Essa provvede a:

- a) approvare la relazione tecnico-morale e finanziaria del Presidente Nazionale;
- b) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- c) deliberare l'indirizzo generale delle attività associative;

- d) approvare la creazione di fondi o riserve, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale da destinare allo svolgimento di progetti o di specifiche attività istituzionali;
- e) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, le quote sociali ed eventuali rimborsi spese in conformità con i principi indicati all'articolo 25 del presente Statuto;
- f) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

11.13 L'Assemblea Generale Straordinaria è validamente costituita, anche in seconda convocazione, se è presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Essa provvede a:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) eleggere il Presidente e i sei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) eleggere i tre componenti effettivi e i due supplenti sia del Collegio dei Garanti che dell'Organo di Controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti, ove questi ultimi siano costituiti;
- d) rinnovare gli Organi associativi nazionali nei casi sia di dimissioni o di decadenza dei singoli componenti che di scioglimento anticipato degli Organi collegiali;
- e) deliberare l'adesione, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'Associazione;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'Ordine del giorno.

11.14 Nel caso di Assemblea Generale Straordinaria elettiva:

- a) le candidature a Presidente e a Consigliere, sottoscritte dai candidati e accompagnate dalla dichiarazione di possesso dei requisiti di eleggibilità, devono essere depositate in liste distinte presso la Segreteria Nazionale, non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data dell'Assemblea stessa, a pena di esclusione;
- b) è ammessa la presentazione di almeno due candidature per la carica di Presidente e di almeno nove candidati per la carica di Consigliere, senza discriminazione di genere;
- c) ogni elettore può esprimere una sola preferenza per la carica di Presidente e un massimo di sei preferenze per la carica di Consigliere.
- d) le candidature a componente il Collegio dei Garanti e dell'Organo di Controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti, ove questi ultimi siano costituiti, sottoscritte dai rispettivi candidati e accompagnate dalla dichiarazione di possesso dei requisiti di eleggibilità, devono essere depositate in liste distinte presso la Segreteria Nazionale, non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data dell'Assemblea stessa, a pena di esclusione;
- e) è ammessa la presentazione di almeno cinque candidati senza discriminazione di genere, sia per la carica di Garante che di Controllore e Revisore;
- f) ogni elettore può esprimere un massimo di tre preferenze, sia per la carica di Garante che di Controllore e Revisore.

11.15 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, sono adottate a maggioranza relativa dei presenti.

Per l'elezione degli Organi associativi nazionali, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Per lo scioglimento dell'Associazione, è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

Art. 12
(Il Presidente Nazionale)

12.1 Il Presidente Nazionale viene eletto dall'Assemblea Generale Straordinaria tra i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.1), ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ne firma gli atti, rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

12.2 I compiti del Presidente Nazionale sono:

- a) convocare le Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) partecipare alle riunioni dei settori del Comitato Tecnico-Scientifico, ovvero delegare tale compito ai componenti il Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) curare i rapporti esterni e le pubbliche relazioni;
- e) predisporre, in collaborazione con il Consiglio Direttivo Nazionale e con i responsabili dei settori di lavoro del Comitato Tecnico-Scientifico, il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, il conto consuntivo e la relazione tecnico-morale e finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci;
- f) adottare provvedimenti in via d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile;
- g) curare l'attuazione dei programmi di attività predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale seguendo gli indirizzi vincolanti proposti dai settori di lavoro del Comitato Tecnico-Scientifico ed approvati dalle Assemblee Generali degli iscritti.

Art. 13
(Impedimento, dimissioni, decadenza del Presidente Nazionale)

13.1 In caso di impedimento temporaneo del/la Presidente, le funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

13.2 Nei casi di cui agli articoli 6 e 7 dello Statuto, si determina l'automatica decadenza dalla carica.

13.3 Entro i quindici giorni successivi alla data di impedimento definitivo, di dimissioni o di decadenza del/la Presidente, la/il Vice-presidente provvederà all'espletamento delle sole attività di ordinaria amministrazione e a convocare l'Assemblea Generale Straordinaria per lo svolgimento, entro trenta giorni dall'indizione della stessa, della elezione del nuovo Presidente il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Art. 14
(Il Consiglio Direttivo Nazionale)

14.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'Organo amministrativo dell'Associazione ed è composto dal/la Presidente e da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale Straordinaria dei soci tra i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.1).

14.2 I componenti il Consiglio Direttivo Nazionale rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

14.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti e le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

14.4 Nel caso di impossibilità di effettuare le riunioni in presenza, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà essere riunito in videoconferenza e le votazioni potranno avvenire attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca dei partecipanti/votanti.

14.5 Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza relativa dei componenti presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.6 Ogni seduta e ogni deliberazione di tale Organo viene annotata da specifico verbale sottoscritto dal/la Presidente e dal Segretario Nazionale dell'Associazione.

14.7 Il Consiglio Direttivo Nazionale, nell'esercizio delle sue funzioni deve avvalersi della collaborazione del Comitato Tecnico-Scientifico organizzato per i vari settori in cui l'Associazione opera.

14.8 Il Consiglio Direttivo Nazionale ha i seguenti compiti:

- a) eleggere al suo interno la/il Vice-presidente;
- b) nominare un Segretario Nazionale;
- c) amministrare i fondi dell'Associazione per la realizzazione di tutti i provvedimenti deliberati dall'Assemblea Generale degli iscritti;
- d) deliberare l'assunzione di lavoratori dipendenti o il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura per lo svolgimento delle attività associative ma solo ed esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dall'art. 33 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia;
- e) adottare il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli iscritti;
- f) adottare il bilancio preventivo e il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli iscritti;
- g) proporre all'Assemblea Generale degli iscritti la creazione di fondi o riserve da destinare allo svolgimento di progetti o di specifiche attività istituzionali;
- h) adottare regolamenti organizzativi di settore, nonché tutti i provvedimenti utili alla migliore gestione associativa;
- i) definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse, secondarie o strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- j) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui di cui al'art.6 del D.lgs. 117/2017 eventualmente svolte nel conto consuntivo e nella relazione tecnico-morale e finanziaria;
- k) ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente Nazionale;
- l) individuare le quote sociali di tesseramento annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli iscritti;
- m) deliberare sulla domanda di ammissione dei nuovi soci secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte;
- n) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso commissioni, comitati, consulte e organismi istituzionali a carattere nazionale o internazionale, che siano riconosciuti a favore delle associazioni di volontariato, delle associazioni culturali, delle associazioni di protezione ambientale e di protezione civile dalle normative internazionali, nazionali e regionali;
- o) ratificare preventivamente i rappresentanti proposti dai Nuclei Comunali e dai Coordinamenti regionali presso commissioni, comitati, consulte e organismi istituzionali a carattere regionale, provinciale e comunale, che siano riconosciuti a favore delle associazioni di volontariato, delle associazioni culturali, delle associazioni di protezione ambientale e di protezione civile dalle normative regionali e dai regolamenti comunali;
- p) deliberare la costituzione di eventuali settori di intervento del Comitato Tecnico Scientifico e nominarne i componenti tra gli iscritti esperti in possesso dei requisiti richiesti che ne facciano formale richiesta;
- q) deliberare l'avvio di iniziative giudiziarie e legali a tutela dell'ambiente e dei beni culturali, su richiesta degli iscritti e a sostegno delle istanze dei cittadini;

- r) sottoporre al Collegio dei Garanti la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e l'Associazione e ratificare i provvedimenti disciplinari decisi da tale Organo;
- s) vigilare sui Nuclei Comunali e sui Coordinamenti regionali, nonché procedere allo scioglimento dei loro Consigli Direttivi ed alla nomina di un Commissario straordinario qualora questi si trovino nell'impossibilità di operare, di deliberare ovvero abbiano compiuto gravi e reiterate violazioni dello Statuto e dei regolamenti o eventuali irregolarità amministrative;
- t) istituire sedi secondarie in località diverse dalla sede legale;
- u) proporre all'Assemblea Generale Straordinaria eventuali modifiche e/o adeguamenti dello Statuto e di eventuali regolamenti di settore;
- v) indire le Assemblee Generali e, nel caso di Assemblee Generali Straordinarie elettive, nominare entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data del loro svolgimento una Commissione elettorale;
- w) deliberare processi di affiliazione verso terzi o da parte di terzi, previo avallo da parte dell'Assemblea Generale dei soci, che permettano di consolidare collaborazioni o alleanze funzionali al miglior perseguimento delle finalità associative;
- x) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal/la Presidente e da qualsiasi componente il Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 15

(Funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale)

15.1 Il funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale è disciplinato dal presente Statuto.

15.2 L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, da comunicarsi mediante posta elettronica o posta ordinaria almeno dieci giorni prima oppure in caso di urgenza tre giorni prima della data fissata per la riunione, deve riportare il luogo, la data e l'ora, nonché gli argomenti posti all'Ordine del giorno.

15.3 L'Ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale è determinato dal/la Presidente.

15.4 Ciascun Consigliere può chiedere che un argomento venga iscritto all'Ordine del giorno di una successiva adunanza.

15.5 Le questioni pregiudiziali o sospensive, nonché le proposte di modifica o di integrazione dell'ordine del giorno possono essere avanzate dal/la Presidente o da almeno 2 Consiglieri anche in corso di svolgimento della riunione del Consiglio Direttivo Nazionale.

15.6 Quando se ne ravvisi l'opportunità, in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, il Consiglio Direttivo Nazionale può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, esperti e/o responsabili degli eventuali settori del Comitato Tecnico-Scientifico, al fine di un maggiore approfondimento dei temi da trattare.

Art. 16

(Impedimento, dimissioni, decadenza del Consigliere nazionale)

16.1 In caso di impedimento temporaneo o sopraggiunto, tale da impedire la partecipazione ad una riunione del Consiglio Direttivo Nazionale, il Consigliere deve darne comunicazione formale e motivata alla Segreteria Nazionale, non oltre le dodici ore antecedenti l'inizio della riunione. L'omessa comunicazione configura la mancata partecipazione come assenza ingiustificata.

16.2 In caso di impedimento definitivo o dimissioni, il Consigliere deve darne comunicazione alla Segreteria Nazionale mediante lettera raccomandata o equivalente comunicazione avente valore legale.

16.3 La decadenza dalla carica di Consigliere si verifica:

- a) nei casi di cui agli articoli 6 e 7 dello Statuto;
- b) a seguito di tre assenze nel corso dell'anno senza giustificazione formalmente resa.

16.4 A seguito di impedimento definitivo, dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo Nazionale procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti tra i candidati a Consigliere e tale avvicendamento, per essere valido, dovrà essere ratificato dall'Assemblea Generale straordinaria degli iscritti.

16.5 Sono ammesse non più di tre sostituzioni di componenti il Consiglio Direttivo Nazionale nel corso di un quadriennio.

Art. 17

(Decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale)

17.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale decade per dimissioni, anche non contemporanee, della metà più uno dei suoi componenti.

17.2 Al verificarsi di tale ipotesi, al/la Presidente spetterà l'espletamento delle sole attività di ordinaria amministrazione sino alla convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i quarantacinque giorni successivi a quello dell'ultima dimissione pervenuta.

Art. 18

(La Segreteria Nazionale)

18.1 La Segreteria Nazionale assolve ad un ruolo organizzativo, tecnico, esecutivo dell'Associazione, è costituita da un numero di volontari proporzionale alla mole di attività previste, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.1) del presente Statuto.

Le funzioni di segreteria possono essere affidate anche a terzi non iscritti all'Associazione, siano essi persone fisiche o giuridiche.

18.2 La Segreteria Nazionale svolge ogni attività interna dell'Associazione e cura il rapporto tra la sede nazionale e le sedi locali ed in particolare coordina le attività dei gruppi di lavoro e dei vari settori di intervento di A.I.A.C.E. - O.d.V. .

18.3 Tale Organo è diretto da un Segretario Generale nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale anche tra i suoi componenti e costui in particolare ha il compito di:

- a) dirigere gli uffici dell'Associazione e curare il disbrigo degli affari ordinari;
- b) effettuare le operazioni preliminari di controllo del diritto al voto dei partecipanti alle Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dei Comitati Tecnico-Scientifici;
- c) redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dei Comitati Tecnico-Scientifici costituiti le cui copie, devono essere consegnate o per posta elettronica o a mano, entro e non oltre le riunioni successive, affinché il loro contenuto sia posto all'approvazione;
- d) occuparsi della corrispondenza, inviare ai nuovi soci la deliberazione della loro ammissione e gestire ogni comunicazione con gli iscritti;
- e) curare la tenuta del libro soci, del libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, del libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, del libro delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio dei Garanti e del Comitato Tecnico - Scientifico, nonché dell'Organo di Controllo e di quello di revisione ove costituiti;
- f) trasmettere gli inviti per le adunanze delle Assemblee Generali, per le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e per quelle dei settori di lavoro del Comitato Tecnico-Scientifico;

- g) provvedere ai rapporti tra l'Associazione e le altre organizzazioni, alle relazioni con le Pubbliche amministrazioni, con gli Enti, con gli Istituti di credito, ecc.;
- h) assolvere alla funzione di tesoriere e, in questo ruolo, tenere idonea contabilità da sottoporre alle periodiche verifiche del Consiglio Direttivo Nazionale nonché dell'Organo di Controllo e di quello di revisione ove costituiti;
- i) collaborare con il Consiglio Direttivo Nazionale alla predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- j) svolgere ogni altro compito a lui demandato dal/la Presidente o dal Consiglio Direttivo Nazionale dai quali riceve indicazione per lo svolgimento delle sue mansioni.

Art. 19

(Il Comitato Tecnico - Scientifico)

19.1 A.I.A.C.E. - O.d.V. promuove la costituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico quale importante organo di approfondimento tecnico, scientifico, legale e legislativo, operante nelle materie ambientali, culturali e di Protezione civile.

19.2 Di detto Comitato fanno parte un numero di membri illimitato nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è costituito da iscritte/i in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.1), che siano ritenute/i competenti o particolarmente esperte/i nelle materie sopra indicate e nei settori di intervento di A.I.A.C.E. - O.d.V., per ognuno dei quali si creerà un gruppo di lavoro presieduto da un responsabile eletto al suo interno.

19.3 Ogni responsabile di settore può intervenire senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e, viceversa, il Presidente Nazionale o un Consigliere da lui delegato potrà partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro coordinate dal Segretario Nazionale o da un suo preposto per ogni settore del Comitato Tecnico-Scientifico.

19.4 Compiti di detto Comitato Tecnico-Scientifico sono:

- a) eleggere tra i componenti di ogni settore che sarà costituito un proprio responsabile;
- b) svolgere attività di ricerca e studio nei settori di intervento dell'Associazione;
- c) elaborare programmi didattico divulgativi e di ricerca da proporre annualmente al Consiglio Direttivo Nazionale per la formazione degli iscritti e come manifesti culturali e scientifici dell'Associazione;
- d) predisporre annualmente per il Consiglio Direttivo Nazionale specifici protocolli organizzativi delle attività di volontariato promosse dall'Associazione;
- e) sviluppare progetti o iniziative nei settori di intervento di A.I.A.C.E. - O.d.V..

Art. 20

(Il Collegio dei Garanti)

20.1 Il Collegio dei Garanti, è un organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

20.2 Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale Straordinaria dei soci, anche tra i non iscritti all'Associazione, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.1) del presente Statuto.

I componenti effettivi e supplenti eleggono nel proprio ambito, con voto segreto, il presidente del Collegio.

20.3 L'incarico di componente del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

20.4 Il Collegio resta in carica per quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

20.5 A seguito di impedimento definitivo, dimissioni o decadenza di un componente effettivo, il

Collegio dei Garanti procederà alla sua sostituzione con uno dei suoi componenti supplenti e tale avvicendamento, per essere valido, dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo Nazionale e poi ratificato dall'Assemblea Generale ordinaria degli iscritti.

Sono ammesse non più di due sostituzioni di componenti effettivi il Collegio dei Garanti nel corso di un quadriennio.

20.6 Il Collegio dei Garanti decade per dimissioni, anche non contemporanee, dei tre componenti effettivi.

20.7 Al verificarsi di tale ipotesi al/la presidente del Collegio spetterà l'espletamento delle sole attività di ordinaria amministrazione sino alla convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i quarantacinque giorni successivi alla data dell'ultima dimissione pervenuta.

20.8 Tale Organo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne faccia richiesta uno dei suoi componenti.

20.9 Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza relativa, in caso di parità prevale il voto del presidente.

20.10 Il Collegio dei Garanti ha il compito di:

- a) esaminare i casi che gli vengono deferiti dalle istanze degli organi dirigenti dell'Associazione o dai singoli soci e di decidere su essi, previa istruttoria, emettendo un provvedimento scritto motivato entro trenta giorni;
- b) giudicare le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organi dirigenti e fra organi dirigenti.

20.11 Le decisioni del Collegio devono essere adottate con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono inappellabili.

Art. 21

(Organo di controllo e di revisione legale dei conti)

21.1 L'Organo di controllo assolve ad una funzione di controllo amministrativo e contabile che si costituisce o per scelta dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci oppure obbligatoriamente al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

a) I componenti di tale Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile.

b) Trattandosi di un Organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti effettivi.

c) Tale Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del D.lgs. 117/2017, anche la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

d) L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 del D.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto da tale Organo di controllo.

21.2 Se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un **Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale** iscritti nell'apposito registro.

21.3 Ai componenti di tali Organi di controllo e revisione contabile, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile, può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

21.4 L'Organo di Controllo e quello di revisione contabile, ove necessari, sono costituiti da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, anche tra

i non iscritti all'Associazione.

I componenti effettivi e supplenti eleggono nel proprio ambito, con voto segreto, il presidente di questi Organi.

21.5 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo e quello di revisione contabile è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

21.6 Questi Organi collegiali restano in carica per quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

21.7 A seguito di impedimento definitivo, dimissioni o decadenza di un componente effettivo, questi Organi collegiali procederanno alla sua sostituzione con uno dei suoi componenti supplenti e tale avvicendamento, per essere valido, dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo Nazionale e poi ratificato dall'Assemblea Generale ordinaria degli iscritti.

Sono ammesse non più di due sostituzioni di componenti effettivi dei due Organi nel corso di un quadriennio.

21.8 L'Organo di Controllo e quello di revisione contabile decadono per dimissioni, anche non contemporanee, dei tre componenti effettivi.

21.9 Al verificarsi di tale ipotesi ai presidenti di tali Organi spetterà l'espletamento delle sole attività di ordinaria amministrazione sino alla convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria elettiva, che dovrà tenersi entro i quarantacinque giorni successivi alla data dell'ultima dimissione pervenuta.

21.10 Tali Organi si riuniscono ogni qualvolta i presidenti lo ritengano necessario ovvero quando ne faccia richiesta uno dei loro componenti.

21.11 Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza relativa; in caso di parità prevale il voto dei presidenti.

21.12 L'Organo di controllo e quello di revisione legale dei conti, oltre a quanto previsto dalla legge, in particolare hanno il compito di:

- a) controllare la regolare tenuta della contabilità;
- b) verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;
- c) controllare il movimento del denaro (cassa e c/c);
- d) vigilare sul mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale;
- e) controllare che il Consiglio Direttivo Nazionale operi nel rispetto della legge e dello Statuto;
- f) esaminare i casi che gli vengono deferiti dalle istanze degli organi dirigenti dell'Associazione o dai singoli soci ma anche su propria iniziativa e redigere, previa istruttoria ispettiva presso tutti gli Organi sociali centrali o periferici, una relazione scritta motivata entro trenta giorni;
- g) predisporre una relazione al conto consuntivo;
- h) partecipare di iniziativa o su richiesta, senza diritto di voto, alle riunioni dei vari Organi associativi.

TITOLO IV

Art. 22

(Organi territoriali dell'Associazione)

22.1 A.I.A.C.E - O.d.V. promuove i suoi fini istituzionali attraverso l'impegno dei propri iscritti organizzati sul territorio in Nuclei Comunali composti da almeno 10 soci e in Coordinamenti regionali di almeno due Nuclei Comunali regolarmente costituiti e formalmente riconosciuti dal Consiglio Direttivo Nazionale di A.I.A.C.E. - O.d.V. all'interno di ogni Regione.

22.2 Sono Organi amministrativi del Nucleo Comunale di A.I.A.C.E. - O.d.V.:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) il Segretario.

22.3 Sono Organi amministrativi del Coordinamento regionale di A.I.A.C.E. - O.d.V.:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Coordinamento;
- c) il Coordinatore;
- d) il Segretario.

22.4 Gli statuti dei Nuclei Comunali e dei Coordinamenti regionali dovranno essere conformati agli statuti tipo approvati dall'Assemblea Generale dei soci e gli Organi collegiali previsti per tali Strutture territoriali hanno modalità di organizzazione e svolgono attività analoghe a quelle dei corrispondenti Organi nazionali.

22.5 Nei Comuni e nelle Regioni in cui ci siano difficoltà per la costituzione rispettivamente di un Nucleo o di un Coordinamento regionale, ovvero qualora tali Strutture siano state costituite ma si trovino nell'impossibilità di operare per irregolarità amministrative e contabili o abbiano compiuto gravi e reiterate violazioni dello Statuto e dei regolamenti associativi, il Consiglio Direttivo Nazionale, seguendo le indicazioni del Collegio dei Garanti e/o dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di revisione legale dei conti se costituiti, nomina un Commissario straordinario.

22.6 Il Commissario straordinario ha il compito di fornire entro trenta giorni dalla sua nomina una dettagliata relazione descrittiva della problematica rilevata e dovrà poi procedere nei successivi trenta giorni alla riorganizzazione di tali strutture territoriali, sempre nel rispetto delle indicazioni fornite dagli Organi amministrativi, di disciplina e di controllo nazionali.

TITOLO V

Art. 23

(Votazioni degli Organi collegiali)

23.1 Le decisioni degli Organi collegiali avvengono normalmente mediante votazione palese, per appello nominale o per alzata di mano.

23.2 Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda la natura degli argomenti come, per esempio, nel caso di elezioni e di nomine, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti gli Organi collegiali.

Art. 24

(Verbali delle riunioni)

24.1 Delle riunioni degli Organi collegiali deve essere redatto apposito verbale, la cui copia, a cura della competente Segreteria comunale, regionale o nazionale, deve essere consegnata o per posta elettronica o a mano, entro e non oltre la riunione successiva, affinché il suo contenuto sia posto all'approvazione.

24.2 I verbali riguardanti le Assemblee elettive dovranno essere inviati dal segretario del Nucleo Comunale, oltre che alla Segreteria Nazionale per la conferma della validità degli atti, anche alla segreteria del Coordinamento regionale ove costituito.

24.3 I verbali riguardanti le Assemblee in cui si provvede all'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso e del conto consuntivo dell'anno precedente, dovranno essere inviati per l'esame formale degli atti sia alla Segreteria Nazionale che alla segreteria del Coordinamento regionale ove costituito entro e non oltre il 31 marzo, unitamente alle copie dei bilanci contabili e delle convenzioni, onerose e non, stipulate nell'ultimo esercizio.

24.4 In caso di mancato o ritardato invio della predetta documentazione il Consiglio Direttivo Nazionale, previa valutazione, assumerà i provvedimenti anche disciplinari che riterrà opportuni.

TITOLO VI

Articolo 25

(Gratuità delle attività e delle cariche associative)

25.1 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

25.2 Potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi fissati dalla legge e alle condizioni preventivamente approvate dalle Assemblee Ordinarie dei soci.

25.3 Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

25.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 26

(Gestione sociale degli Organi territoriali dell'Associazione)

26.1 I Nuclei Comunali e i Coordinamenti regionali sono articolazioni territoriali di A.I.A.C.E. - O.d.V., si organizzano sui rispettivi territori assumendo autonome decisioni amministrative, contabili, fiscali e di bilancio ma sempre nel rispetto delle finalità e degli intenti del presente Statuto e dei relativi Regolamenti di settore, nonché nella piena osservanza degli indirizzi operativi adottati dagli Organi amministrativi nazionali e sotto la vigilanza degli Organi nazionali di disciplina e di controllo.

26.2 Delle obbligazioni contratte da tali articolazioni territoriali rispondono unicamente le stesse con il proprio patrimonio, fermo restando la competenza e le responsabilità degli Organi collegiali.

26.3 Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile sono responsabili solidalmente coloro che li hanno posti in essere in nome e per conto di tali Nuclei Comunali e Coordinamenti regionali.

Articolo 27

(Gestione patrimoniale)

27.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che perviene alla stessa a qualsiasi titolo consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

27.2 I beni del patrimonio di A.I.A.C.E. - O.d.V., previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, possono essere concessi in uso ai Nuclei Comunali e ai Coordinamenti regionali che siano regolarmente costituiti sul territorio.

27.3 Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Articolo 28

(Entrate dell'Associazione)

28.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali degli aderenti fissate annualmente dall'Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti;
- b) contributi straordinari deliberati dall'Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, delle Istituzioni pubbliche in genere, degli Istituti di credito e delle fondazioni finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

- d) introiti derivanti da manifestazioni, da raccolte pubbliche effettuate anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, etc.;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi e contributi di imprese e privati;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- i) proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- j) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- k) altre entrate previste dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

Articolo 29

(Destinazione degli avanzi di gestione)

29.1 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

29.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 30

(Esercizio finanziario)

30.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

30.2 Per ogni esercizio viene predisposto il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre, entro il mese di aprile dell'anno successivo, all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti, i quali avranno diritto di prendere visione dei sopraindicati documenti contabili appena disponibili e comunque almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea Generale dei soci.

30.3 Non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, dovrà essere effettuato il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

30.4 Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e sempre non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

30.5 I Nuclei Comunali e i Coordinamenti regionali regolarmente costituiti hanno l'obbligo di inviare alla Segreteria Nazionale, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, i propri bilanci sottoscritti dai rispettivi Presidenti Comunali.

I bilanci devono essere accompagnati da una documentata relazione che illustri le attività e la gestione dei Nuclei Comunali e dei Coordinamenti regionali.

TITOLO VII

Articolo 31 (Scioglimento dell'Associazione)

31.1 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea Generale Straordinaria degli iscritti designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

31.2 Il patrimonio netto che residua dopo l'esaurimento della liquidazione, deve essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, individuate dall'Assemblea Generale Straordinaria degli iscritti, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

31.3 Con l'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea Generale Straordinaria degli iscritti.

Articolo 32 (Rinvio)

32.1 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene qui espressamente previsto, si fa riferimento agli eventuali regolamenti associativi, alle vigenti disposizioni legislative che disciplinano il Terzo settore, nonché alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

 **agenzia
Entrate** 
Direzione Provinciale di Macerata
Ufficio Territoriale di Macerata

Euro Registrato al N. 2265
Euro Esente Mod. 3
Add. 4 NOV 2022



Stefania SPARZANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Angelo Donisi)

come da atto dispositivo Prot. n. 23393 del 01/07/2022